

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PER LA RILEVAZIONE E LO STUDIO DEL FENOMENO DELL'INCIDENTALITA' STRADALE

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo,

e

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, Via Marsala, n. 8, nella persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la sede dell'ACI,

premesso che

- il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 affida al Sistema statistico nazionale (SISTAN) il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;
- ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 l'Ufficio di statistica dell'ACI fa parte del SISTAN;
- con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 è stato emanato il Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica, il quale all'art. 2, comma 2, lett. c) attribuisce all'ISTAT il compito di “definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681”;
- ACI pubblica statistiche sugli incidenti stradali sin dall'anno 1934;
- ISTAT e ACI collaborano alla realizzazione della rilevazione sugli incidenti stradali dall'anno 1953;
- ACI ha tra i propri compiti istituzionali il presidio della mobilità in tutti i suoi aspetti e a tal fine collabora con le autorità competenti a livello nazionale e territoriale;
- in base al Programma statistico nazionale vigente:
 - a) ISTAT è titolare della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (IST-00142), alla cui realizzazione ACI coopera in qualità di partecipante fornendo la propria collaborazione in tutte le fasi del processo produttivo con particolare riguardo alla localizzazione e georeferenziazione degli incidenti;

- b) ISTAT è titolare della “Rilevazione trimestrale su incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti” (IST-02497), alla cui realizzazione ACI coopera in qualità di partecipante;
 - c) ACI è titolare dei lavori “Localizzazione degli incidenti stradali” (ACI-00012), “Veicoli e incidenti stradali” (ACI-00013), per i quali è necessario il trattamento dei dati derivanti dalla rilevazione degli incidenti stradali di titolarità dell’ISTAT e l’integrazione di tali dati con altre informazioni detenute dal medesimo ACI;
 - d) ACI è titolare del lavoro “Contravvenzioni elevate dalla Polizia municipale dei comuni capoluogo” (ACI-00015), i cui risultati vengono pubblicati a corredo della Statistica degli incidenti stradali;
 - e) ACI produce un database integrato “Veicoli e incidenti stradali”, con informazioni sugli incidenti e sui veicoli coinvolti in un incidente con dati desunti dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), messo a disposizione dei soggetti Sistan e del mondo della ricerca nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico;
- ISTAT e ACI diffondono congiuntamente i risultati delle rilevazioni statistiche e conducono studi sull’incidentalità stradale;
 - ACI organizza eventi attinenti alla sicurezza stradale e partecipa a programmi della Federazione Internazionale dell’Automobile ed è membro di organismi internazionali che si occupano di sicurezza stradale quali l’European Transport Safety Council (ETSC), l’International Road Traffic Accident Database (IRTAD) presso l’OCSE, la Prévention Routière Internationale, EuroRAP, EuroNCAP;
 - ISTAT e ACI, sia separatamente sia congiuntamente, hanno svolto e svolgono un ruolo informativo e, con riferimento ad ACI, anche formativo rilevante ai fini della prevenzione degli incidenti stradali e, in generale, ai fini del conseguimento degli obiettivi delle politiche di sicurezza stradale;
 - ISTAT e ACI sono componenti importanti del “Gruppo di lavoro sulle statistiche relative ad incidentalità, trasporti ed infrastrutture stradali” costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici;
 - ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, i dati raccolti per fini statistici dai soggetti del SISTAN non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici;
 - la comunicazione per finalità statistiche di dati personali tra soggetti del SISTAN è disciplinata, in particolare, dall’art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 322/1989 e dalla direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica n. 9 del 20 aprile 2004,
- considerato che
- l’apporto informativo rappresentato dalle rilevazioni sugli incidenti stradali si configura come fondamentale rispetto all’obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza nella mobilità, assunto come priorità politica in ambito nazionale e internazionale;

- ISTAT, in continuità con i Protocolli di intesa sottoscritti il 3 dicembre 2007, il 6 luglio 2011, il 6 febbraio 2015, il 6 aprile 2016 ha siglato, il 2 settembre 2020, un nuovo Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale. L'accordo di durata quadriennale, è stato stipulato tra Istat, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d'Italia e Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Il Protocollo prevede il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio delle informazioni sugli incidenti stradali occorsi nei territori di competenza;
- ISTAT e ACI, in continuità con il Protocollo sottoscritto il 2 maggio 2007, hanno siglato il 22 aprile 2011, un nuovo Protocollo d'intesa, di durata triennale prorogato di un ulteriore triennio nel marzo del 2014, ed un ulteriore Protocollo in data 30 maggio 2017 con la finalità di proseguire la collaborazione finalizzata alla rilevazione e allo studio del fenomeno dell'incidentalità stradale;
- il risultato dell'esperienza maturata da ISTAT e ACI nell'ambito dei citati protocolli d'intesa è positivo ed ha portato ad un miglioramento della tempestività, della completezza e della qualità dell'informazione;
- ISTAT e ACI ravvisano la necessità di confermare con un nuovo Protocollo la cooperazione istituzionale e di proseguire la collaborazione in materia di rilevazione e analisi statistica del fenomeno dell'incidentalità stradale in linea con il protocollo del 2017.

convergono e stipulano quanto segue

Art.1 (Oggetto e Finalità)

1. Con il presente protocollo ISTAT e ACI, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono proseguire la collaborazione per la raccolta, la produzione, lo scambio e l'utilizzazione dei dati sull'incidentalità stradale e gli aspetti collegati, con l'obiettivo di monitorare ed approfondire la conoscenza del fenomeno e contribuire attraverso di essa alla prevenzione e alla promozione della sicurezza stradale.
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione della rilevazione denominata "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142) di titolarità dell'Istat attraverso la condivisione e la gestione delle principali fasi di produzione del dato, particolarmente rilevanti sotto i profili della copertura, completezza, tempestività e valorizzazione dell'informazione prodotta.
2. Per il soddisfacimento di specifiche ed ulteriori esigenze conoscitive, le Parti possono realizzare congiuntamente progetti e studi *ad hoc*, definiti nell'ambito del Comitato paritetico di cui al successivo art. 6, che formeranno oggetto di apposite convenzioni esecutive.

Art. 2 (Compiti dell'ISTAT)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, in qualità di titolare della "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142), ISTAT:

- a) gestisce i rapporti istituzionali con gli organi intermedi di rilevazione e con i soggetti pubblici individuati come referenti della rilevazione, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi per la raccolta e l'organizzazione dei dati a livello nazionale e locale;
- b) definisce le metodologie da adottare, le tecniche di indagine, nonché le modalità di acquisizione, di codifica e di validazione finale dei dati;
- c) adegua, anche su proposta di ACI, - sentito il parere del Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 e del Comitato di gestione Incidenti stradali istituito dal Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero dei trasporti, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall'UPI e dall'ANCI (citato in premessa) - i contenuti informativi del questionario di rilevazione alle necessità conoscitive locali, nazionali ed internazionali;
- d) coordina gli organi e i soggetti presso cui è attuato il decentramento della raccolta e il monitoraggio delle informazioni inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale;
- e) produce e fornisce all'Area Professionale Statistica dell'ACI, tramite caricamento in Area riservata della piattaforma INDATA di ISTAT, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file dei microdati validati relativi alla rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone, contenente le variabili oggetto dell'indagine raccolte e validate dall'ISTAT e le informazioni validate dall'ACI relative alla localizzazione degli incidenti stradali;
- f) provvede al controllo e alla elaborazione dei dati di interesse nazionale e comunitario.

Art. 3 (Compiti dell'ACI)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, ACI:

- a) collabora, nell'ambito del processo di produzione della rilevazione degli incidenti stradali di titolarità ISTAT, al controllo e correzione delle variabili tabellari e geografiche relative alla localizzazione degli incidenti stradali, al fine di integrare e completare le informazioni mancanti sulla base degli archivi ACI anche con riferimento alle coordinate geografiche da trasmettere ad EuroStat;
- b) produce e fornisce a ISTAT, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file relativo alla "Localizzazione degli incidenti stradali" e cura l'aggiornamento del sito www.lis.aci.it;
- c) partecipa – in particolare tramite risorse che operano direttamente presso la sede ISTAT - a tutte le fasi della rilevazione secondo quanto concordato nell'ambito del Comitato Paritetico di cui all'art. 6;
- d) collabora con ISTAT alla revisione delle regole per il controllo delle informazioni e alla loro applicazione;
- e) produce e fornisce a ISTAT, tramite caricamento in Area riservata della piattaforma INDATA di ISTAT, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file "Veicoli e incidenti stradali" derivante dall'integrazione tra l'archivio ISTAT degli incidenti stradali e il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI;

Art. 4
(Attività congiunte)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, ISTAT e ACI:
 - a) nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, individuano nuove esigenze informative e si impegnano, laddove necessario, alla revisione delle informazioni raccolte con il modello di rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone ed all'integrazione di nuove fonti per fornire adeguati strumenti di misurazione per le variabili oggetto di studio;
 - b) si impegnano a monitorare, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, che le attività di trattamento statistico e valorizzazione ai fini della diffusione dei dati sugli incidenti stradali siano svolte sul territorio in coerenza con gli assetti istituzionali esistenti e con quanto definito nel presente Protocollo;
 - c) garantiscono la collaborazione nelle sedi territoriali, nazionali e internazionali con i soggetti e istituzioni che si occupano di sicurezza stradale.

Art. 5
(Diffusione)

1. Ferma restando la titolarità dell'indagine da parte dell'ISTAT, le Parti, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, concordano i tempi di diffusione congiunta dei primi risultati definitivi della rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone relative all'anno precedente.
2. La diffusione dei risultati viene effettuata dall'ISTAT e dall'ACI secondo le seguenti modalità:
 - a) le Parti concordano, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, il calendario della diffusione dei risultati provvisori e definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione;
 - b) gli eventi di presentazione dei risultati o i convegni scientifici potranno essere ospitati presso le sedi dell'ISTAT o dell'ACI;
 - c) le pubblicazioni utilizzate per il primo rilascio dei dati su "incidenti stradali" e "localizzazione" devono riportare il logo di entrambe le Parti, così come il sito web www.lis.aci.it curato da ACI per la diffusione dei dati relativi alla localizzazione degli incidenti sulla rete viaria principale e contenente anche una sezione relativa ai dati statistici generali di incidentalità;
 - d) le Parti, successivamente al primo rilascio dei risultati definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione, possono utilizzare i dati per effettuare analisi statistiche connesse alle proprie finalità istituzionali e per la realizzazione di proprie pubblicazioni, provvedendo a citare la fonte;
 - e) in qualunque forma realizzata, la diffusione deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di segreto statistico.
3. ACI si impegna a informare ISTAT delle proprie iniziative riguardanti la progettazione e la realizzazione di elaborazioni, studi e analisi di carattere statistico in materia di incidentalità stradale.

4. ACI si impegna a non comunicare, prima della diffusione ufficiale dei primi risultati di cui al comma 1 del presente articolo, dati ed elaborazioni aggiuntive a livello nazionale, provinciale e comunale.
5. ACI e ISTAT si impegnano a monitorare le diffusioni dei dati a livello locale, coordinandole con quelle delle rispettive sedi territoriali e dei soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella rilevazione degli incidenti stradali.

Art. 6
(Comitato paritetico)

1. È istituito un Comitato paritetico ISTAT-ACI composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante ISTAT e un rappresentante ACI. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare all'altra Parte i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato e nella segreteria.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere alla gestione tecnico-operativa del protocollo;
 - b) individuare ulteriori linee di sviluppo della collaborazione, definendo i contenuti dei progetti e degli studi *ad hoc* di cui all'art. 1, comma 2;
 - c) proporre soluzioni tecnico-operative per rispondere a nuove eventuali esigenze informative secondo le priorità individuate, come stabilito all'art. 4, comma 1, lett. a);
 - d) monitorare lo stato di attuazione delle attività oggetto del protocollo e i risultati conseguiti;
 - e) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. d);
 - f) definire il calendario della diffusione dei risultati preliminari e definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 1 e comma 2, lett. a);
 - g) definire le attività che il personale dell'ACI dovrà svolgere presso le sedi dell'ISTAT, in attuazione dell'art. 8, comma 2.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente almeno due volte l'anno e ogniquale volta ne faccia richiesta almeno uno dei membri. Il presidente del Comitato è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i suoi membri. Per il primo anno la presidenza è affidata ad rappresentante dell'ISTAT.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti nelle specifiche materie di volta in volta in discussione. Alle riunioni del Comitato può partecipare, ove opportuno, il Responsabile delle Statistiche Incidenti Stradali di ACI Informatica, Società in house providing di ACI e responsabile del trattamento dei dati per conto di ACI.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato, sia per i rappresentanti designati da ISTAT ed ACI che per gli esperti eventualmente invitati, è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.
6. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art.7
(Protezione dei dati personali e segreto statistico)

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Protocollo per finalità diverse da quelle previste dal Protocollo stesso.
2. Nel trattamento dei dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo e connessi all'esecuzione della "Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone" di titolarità ISTAT, e delle indagini "Localizzazione degli incidenti stradali" e "Veicoli e incidenti stradali" di titolarità dell'ACI, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al d.lgs. n. 196/2003 al d.lgs. n. 101/2018, alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018), e di tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Titolare del trattamento di dati personali oggetto del presente Protocollo finalizzato alla realizzazione della "Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone" è l'ISTAT. Designati per i medesimi trattamenti ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, per le attività di rispettiva competenza, sono il Direttore centrale per le statistiche sociali e il welfare e il Direttore centrale per la raccolta dati dell'ISTAT. Per le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate, per conto dell'ISTAT, dall'ACI, l'Istituto nomina Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Automobile Club d'Italia. Il Coordinatore dell'Area Professionale Statistica di ACI è individuato quale Referente di ACI per l'esecuzione del presente Protocollo
4. I rapporti tra l'ISTAT, in qualità di titolare del trattamento, e l'ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, sono disciplinati dal presente articolo, in attuazione dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Con riferimento al trattamento di dati personali relativi alla "Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone" di cui al comma 3, ACI, in relazione al proprio ambito di competenza, adotta le garanzie e mette in atto le misure prescritte dalla normativa citata al comma 2, provvedendo in particolare a:
 - a) trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo d'intesa e per la durata delle stesse;
 - b) trattare i dati nel rispetto della normativa citata al comma 2 e in conformità alle istruzioni contenute nel presente articolo e alle eventuali ulteriori documentate istruzioni che verranno impartite dall'ISTAT, per iscritto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali;
 - c) non utilizzare i dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità della "Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone", e che abbia trattato per conto dell'ISTAT, per finalità amministrative o comunque diverse da quelle della precedente lettera a), pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679;

- d) garantire la riservatezza dei dati, autorizzando al trattamento degli stessi, con atto scritto, anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività di cui alla precedente lettera a):
- ✓ definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti assegnati in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - ✓ impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati, con particolare riguardo al: i) divieto di utilizzare i dati per finalità diverse dallo svolgimento dei propri compiti e di diffonderli e comunicarli a soggetti non autorizzati;
 - ii) obbligo di adottare misure e comportamenti adeguati a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso da parte dei soggetti non autorizzati e di trattamento non consentito;
- ✓ vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
- ✓ assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza o siano soggetti ad un idoneo obbligo di riservatezza (es, segreto d'ufficio), anche per il periodo successivo all'effettuazione delle attività ad essi affidate;
- e) adottare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, individuato tenuto conto della natura dei dati e del contesto del trattamento, e a darne comunicazione scritta all'ISTAT;
- f) assistere l'ISTAT nel dare riscontro alle richieste per esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, nei termini prestati all'art. 12 del medesimo Regolamento, fornendo su richiesta dello stesso Istituto le informazioni ritenute necessarie; nel caso in cui riceva direttamente la richiesta da un interessato, il Responsabile del trattamento provvede a inoltrarla all'ISTAT, tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dal ricevimento, al Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
- g) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'ISTAT, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- h) in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, Regolamento UE 2016/679), a:
- ✓ informare tempestivamente l'ISTAT (responsabileprotezionedati@istat.it) di ogni violazione di cui sia venuto a conoscenza;
 - ✓ individuare e adottare, in collaborazione con l'ISTAT, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - ✓ assistere l'ISTAT nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo su

richiesta dello stesso Istituto le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

- i) informare l'ISTAT, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;
 - l) informare l'ISTAT, senza ingiustificato ritardo, in caso di ispezioni o di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che interessino i trattamenti di dati effettuati per conto dello stesso in esecuzione del presente Protocollo e assistere l'ISTAT nel caso di richieste ad esso formulate dalla suddetta Autorità riguardanti il trattamento di dati oggetto del presente Protocollo;
 - m) cancellare, a conclusione delle attività di cui alla precedente lettera a), le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità dell'indagine in oggetto e che abbia trattato per conto dell'ISTAT e a produrre una dichiarazione che attesti di aver provveduto con metodi di cancellazione sicura a tali operazioni, da esibire su richiesta dell'ISTAT;
 - n) sorvegliare, anche per il tramite del proprio Responsabile del trattamento dei dati (art. 37 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679) l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento, per conto dell'ISTAT, delle attività finalizzate alla realizzazione della "Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone", segnalando all'Istituto le eventuali problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della citata normativa;
 - o) mettere a disposizione dell'ISTAT, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e degli impegni indicati nel presente Protocollo, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istituto. Nel caso in cui all'esito delle predette verifiche o ispezioni, le misure adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto ai rischi del trattamento o, comunque, non conformi alla normativa vigente o alle istruzioni impartite dall'ISTAT, è facoltà di quest'ultimo richiedere l'adozione di misure aggiuntive.
6. Laddove necessario per l'adempimento dei compiti assegnati, il personale dell'ACI che svolge la propria attività presso le sedi dell'ISTAT, secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 2, del presente Protocollo, è autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal designato al trattamento dell'ISTAT indicato al precedente comma 3 competente per materia. Tale personale dell'ACI svolge la propria attività sotto l'autorità diretta dell'ISTAT ed è tenuto al rispetto delle disposizioni normative richiamate al comma 2, nonché delle istruzioni impartite dal predetto designato al trattamento dell'ISTAT.

Art.8

(Convenzioni esecutive)

1. Agli impegni derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo l'ISTAT e l'ACI fanno fronte con proprie risorse umane, tecniche e finanziarie, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio e di programmazione.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 il personale dell'ACI può svolgere la propria attività presso le sedi dell'ISTAT. In questo caso gli oneri assicurativi sono a carico dell'Ente di provenienza. Le modalità operative di tale collaborazione saranno definite alla prima riunione di insediamento del Comitato paritetico di cui all'art. 6.
7. Qualora si dovessero rendere disponibili eventuali risorse finanziarie per il miglioramento della Rilevazione statistica degli Incidenti stradali, l'ISTAT e l'ACI sottoscriveranno un'apposita Appendice Integrativa al presente Protocollo per disciplinare la ripartizione e l'utilizzo di tali fondi.

Art. 9
(Foro competente)

1. Per eventuali controversie inerenti al presente Protocollo e che non sia possibile risolvere in via amministrativa è competente il Foro di Roma.

Art. 10
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2024, a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato previa manifestazione di volontà delle Parti da esprimersi prima della scadenza.

Art. 11
(Disposizioni finali)

Il presente protocollo sostituisce il precedente atto sottoscritto dalle parti in data 30 maggio 2017.

Istituto nazionale di statistica

Firmato digitalmente da: Gian Carlo Blangiardo
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 23/12/2020 17:44:34

Automobile Club d'Italia
Il Presidente
[Angelo Sticchi Damiani](#)

Firmato il 30/12/2020